

avrà pure luogo negli altri territori demaniali in cui quelli avranno sinora goduto i soliti ademprivi. » Dunque ritenga la Camera che la legge riconosceva gli ademprivi costituiti non quelli che non esistevano. Più, essa diceva di riconoscere anche come proprietà di privati quelle che da tre anni fossero state occupate e ridotte a coltura. Ma dissi già, rispondendo all'onorevole Sineo, che la legge si fermò a questo punto. E siccome dichiarò di riconoscere i possessi, ancorchè di soli tre anni anteriori alla sua promulgazione, così con questa dichiarazione mostrò di non volere riconoscere tutti gli altri possessi che potessero stabilirsi posteriormente; adunque, stando appunto alla legge 26 febbraio 1839, o regolamento, come piace all'onorevole Sanna di chiamarlo, non può concepirsi nei fondi demaniali della Sardegna un possesso d'ademprivio non solamente di dieci anni, ma neppure di venti, che riguardare si possa qual possesso specifico, continuo, pubblico, di buona fede, perchè questa legge dall'onorevole Sanna invocata, riconoscendo il possesso triennale anteriore, diffidava per qualunque possesso posteriore.

PRESIDENTE. Metto ai voti prima l'emendamento.

La Commissione propone che il possesso per dare titolo a compenso debba essere decennale, il Ministero invece lo vuole trentenario.

Pongo ai voti la proposta del Ministero.

(È adottata.)

Pongo ai voti la seconda parte dell'articolo 2, così formulata:

« Però il compenso non sarà dovuto se tali ademprivi non si fondano sopra un titolo o sopra un possesso trentenario atto a prescrivere. »

(È adottata.)

FARA GAVINO. Domando la parola per proporre un'aggiunta a questo articolo.

Prima di formularla però, desidererei di avere alcune spiegazioni dall'onorevole ministro delle finanze.

Il Governo ha venduto in Sardegna molti terreni soggetti ad ademprivio, ha permesso in molti terreni ademprivili il taglio di moltissimi alberi di quercia, o, per meglio esprimermi, li ha venduti. Il taglio di quegli alberi ha deprezzato il valore di quelle terre.

Ora, io domando all'onorevole ministro, intendete voi sì o no dare un compenso per quei terreni venduti, e tenere conto del deterioramento di quelle terre così deprezzate dalla fatta vendita di questi alberi?

Io credo siffatto compenso giustissimo; io credo giustissimo il tenere conto di quel deprezzamento. Aspetto quindi d'intendere la risposta dell'onorevole ministro per formulare un'alinea a questo secondo articolo.

PRESIDENTE. Vi è l'articolo 6 che provvede a ciò; parmi per conseguenza che si potrebbe votare l'articolo 2, salvo al deputato Fara di proporre la sua aggiunta quando verrà in discussione l'articolo 6.

FARA GAVINO. Allora mi riservo di proporla.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2, di cui ho già dato lettura alla Camera.

(La Camera approva.)

« Art. 3. La misura del compenso è fissata nella metà dei terreni coltivabili od incolti, dei boschi e delle selve, soggetti o a *tutti* o a *due* almeno degli ademprivi di seminare, di pascere erbe o ghiande e raccoglierne o di legnare; consisterà nel *terzo* dei fondi gravati se compete solo *uno* di questi ademprivi, o competano esclusivamente quelli di scorzare sugheri, raccogliere seccumi e piante morte, o formare carbonaie. »

Ora darò lettura dei vari emendamenti che furono proposti a quest'articolo.

Essi sono quattro; uno è del deputato Sineo, così concepito:

« I beni soggetti agli antichi ademprivi nei territori già feudali s'intenderanno irrevocabilmente devoluti ai rispettivi comuni mediante il prezzo di lire cinquanta per ogni ettare.

« Ciascun comune sarà obbligato a pagare il detto prezzo alle finanze dello Stato entro anni 20 dal giorno della promulgazione della presente legge, senza interessi pendente mora.

« Le obbligazioni dei comuni pel pagamento di detto prezzo si convertiranno in altrettanti buoni ipotecari al portatore di lire 50 ciascuno. »

L'altro è del deputato Fara Gavino, del seguente tenore:

« La misura del compenso è fissata nei due terzi dei terreni coltivati od incolti, dei boschi e delle selve, soggetti a tutti gli ademprivi, e nella metà quando due almeno competono degli ademprivi di seminare, di pascere erbe o ghiande e raccoglierne, o di legnare; consisterà nel terzo dei fondi gravati se compete solo uno di questi ademprivi, o competano esclusivamente quelli di scorzare sugheri, raccogliere seccumi e piante morte, o formare carbonaie. »

Viene l'emendamento del deputato Sanna, così espresso:

« Due terzi delle terre soggette all'ademprivio, e che erano dipendenti dai feudi riscattati dalle finanze dello Stato, sono assegnati ai comuni.

« Le altre terre egualmente soggette all'ademprivio, e che erano dipendenti dai feudi riscattati dai comuni, apparterranno ai comuni medesimi. »

Segue in ultimo quello del deputato Spano, il quale, dopo di essere stampato, venne modificato nei seguenti termini:

« I proprietari dei fondi soggetti alle servitù, conosciute in Sardegna sotto il nome di ademprivi, dovranno renderli liberi entro il termine fissato dalla presente legge, mediante indennizzazione agli ademprivisti da pagarsi in danaro o colla cessione di una parte dello stabile gravato, corrispondente al valore degli utili che questi ultimi annualmente ne traggono, capitalizzato al cento per cinque. La liquidazione verrà fatta nei modi stabiliti dalle leggi civili per la espropriazione forzata per cagione di pubblica utilità. »

La parola spetta al deputato Montagnini.

MONTAGNINI. Quest'articolo 3 ci riconduce alla questione ampiamente svolta nella discussione generale